



**REGOLAMENTO
DEI CONTROLLI INTERNI
DEL COMUNE DI
SAN QUIRINO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13..... del ..18/03/2021

INDICE

- Art. 1 - Servizio dei controlli interni
- Art. 2 - Unità di controllo e coordinamento unico delle tipologie di controllo interno
- Art. 3 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile
- Art. 4 - Controllo successivo di regolarità amministrativa
- Art. 5 - Controllo di gestione
- Art. 6 - Controllo sugli equilibri finanziari
- Art. 7 - Esito dei controlli
- Art. 8 - Entrata in vigore

Art. 1
Servizio dei controlli interni

1. Il Comune di San Quirino, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, disciplina il servizio dei controlli interni, secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
2. Il servizio dei controlli interni dovrà:
 - a) verificare la legittimità, regolarità e correttezza amministrativa nonché la regolarità contabile degli atti (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
 - b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (controllo di gestione);
 - c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del Responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei Responsabili dei servizi (controllo sugli equilibri finanziari).
3. Il sistema integrato dei controlli interni è articolato in:
 - a) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti. Per esplicita previsione di legge non si applica negli enti con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti come il Comune di San Quirino;
 - b) controllo di regolarità amministrativa: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - c) controllo di regolarità contabile: finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti;
 - d) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati, operato anche in sede di ciclo della performance;
 - e) controllo sugli equilibri finanziari: finalizzato al mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa;
 - f) controllo sulle società partecipate non quotate: finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Per esplicita previsione di legge non si applica negli enti con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti come il Comune di San Quirino;
 - g) controllo sulla qualità dei servizi erogati: finalizzato alla misurazione della soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'Ente. Per esplicita previsione di legge non si applica negli enti con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti come il Comune di San Quirino.

Articolo 2
Unità di controllo e coordinamento unico delle tipologie di controllo interno

1. Le attività di controllo interno vengono esperite in maniera integrata da un'apposita unità preposta, denominata "unità di controllo", composta dal Segretario Comunale dell'ente, che potrà farsi supportare dai titolari di posizione organizzativa da lui individuati.
2. Fatte salve le specifiche attribuzioni stabilite nei successivi artt. 3 e 6, le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo interno all'unità preposta per le varie attività di controllo sono attribuite al Segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell'ente.
3. I controlli vengono esercitati secondo il metodo di lavoro determinato dall'unità di controllo, garantendo comunque l'imparzialità degli stessi e una ripartizione equa dei controlli sull'attività dei diversi uffici; per lo svolgimento delle attività attribuite l'unità può sollecitare gli uffici dell'ente a fornire dati e informazioni.

4. Il programma delle attività di controllo dovrà essere coordinato con il piano di prevenzione della corruzione (L. 190/2012).
5. L'ente potrà istituire uffici unici di controllo in gestione associata mediante apposita convenzione.

Articolo 3
Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile viene previsto nella fase di formazione dell'atto prima della sua adozione.
2. Su ogni proposta di determinazione o deliberazione il Responsabile di servizio competente verifica la regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il Responsabile di servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con l'espressione del parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 267/2000.
3. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mezzo atto di indirizzo, deve essere sempre apposto il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato.
4. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa. Ove la Giunta o il Consiglio Comunale non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
5. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione giuntali e consiliari, il Responsabile del Servizio Finanziario esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto dall'art. 49 del D. lgs. 267/2000.
6. Su ogni proposta di deliberazione giuntale o consiliare, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.
7. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al verbale della stessa.
8. Nella formazione delle determinazioni e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa, il Responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria, materialmente allegato alla provvedimento cui si riferisce.

Articolo 4
Controllo successivo di regolarità amministrativa

1. L'unità di controllo, con cadenza almeno semestrale, provvede al controllo successivo secondo un programma di attività determinato dall'unità di controllo.
2. La selezione è casuale ed effettuata con sorteggio nella misura stabilita dall'unità di controllo in rapporto alla tipologia degli atti e delle criticità emerse.
3. Il controllo sulle determinazioni di impegni di spesa comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle direttive interne, ed inoltre la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una adeguata motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte, l'avvenuta pubblicazione se prevista.
4. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda o report, con l'indicazione sintetica delle verifiche effettuate e dell'esito delle stesse.

5. Qualora si dovesse rilevare il mancato rispetto di disposizioni di legge, nel perseguitamento dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, il Segretario comunale informa il soggetto interessato emanante, affinché questi possa valutare eventuali provvedimenti di autotutela, ferme restando le personali responsabilità.

Articolo 5 **Controllo di gestione**

1. Il controllo di gestione ha per oggetto la verifica e la misurazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa di tutti i servizi del Comune, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione (feedback), il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di contabilità.

2. La finalità del controllo di gestione è verificare il corretto funzionamento dei servizi, anche attraverso il raggiungimento degli obiettivi stabiliti fra organi responsabili degli indirizzi e degli obiettivi e i soggetti responsabili della gestione e dei risultati.

3. Sono oggetto del controllo:

a) la corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività amministrata e l'individuazione di target di risultato adeguati;

b) il perseguitamento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni sotto l'aspetto dell'efficienza e dell'efficacia tenendo conto delle risorse disponibili, e la loro misurazione quali-quantitativa attraverso indicatori di performance;

c) i servizi erogati e la loro capacità di rispondere ai bisogni degli utenti finali interni ed esterni;

d) l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

4. Sono oggetto di controllo successivo:

a) la verifica dei risultati raggiunti rispetto al programma e progetti dell'ente;

b) la valutazione dei servizi erogati;

c) l'utilizzo delle risorse economiche e strumentali;

d) l'attività dei Responsabili.

5. Il controllo di gestione si focalizza anche sulla dimensione economica e consiste nella periodica verifica della convenienza delle alternative prescelte e promuove interventi volti alla formazione di nuovi e più adeguati programmi.

6. Il controllo di gestione ha, altresì, valenza sotto il profilo organizzativo in quanto supporta il personale verso il conseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione e si realizza nell'ambito di gestione del ciclo della performance.

Articolo 6 **Controllo sugli equilibri finanziari**

1. Il controllo sugli equilibri finanziari garantisce, in chiave dinamica, il costante raggiungimento del risultato di sostanziale pareggio di bilancio, nel rispetto delle norme previste nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle regole di finanza pubblica, sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario dell'ente e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione.

2. Al fine del controllo sull'equilibrio sostanziale di bilancio, la verifica si estende anche agli organismi gestionali esterni.

3. Nel controllo vengono coinvolti gli organi di governo, il Segretario comunale, il Revisore dei conti e i Responsabili di servizio, secondo le rispettive competenze e responsabilità.

4. Nell'esercizio delle funzioni, il Responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti della norme in materia.

5. La disciplina del controllo sugli equilibri finanziari è prevista nel Regolamento di contabilità.

6. Il Revisore dei conti esprime pareri obbligatori su proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio comunale su atti fondamentali della gestione.

I pareri espressi rientrano nella funzione di collaborazione con il Consiglio comunale che deve adottare i provvedimenti conseguenti o motivare adeguatamente la mancata adozione nelle misure proposte dal revisore.

Le competenze in capo al Revisore dei conti sono meglio definite nel regolamento di contabilità.

Articolo 7 Esito dei controlli

1. L'unità di controllo redige il report o una scheda di sintesi con l'esito dei controlli effettuati.
2. Le risultanze del controllo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 4, sono trasmesse dal Segretario comunale ai Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrante irregolarità, nonché al Revisore dei conti, al Consiglio comunale e all'Organismo di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione.

Articolo 8 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CHIESURA GENNU

CODICE FISCALE: CHSGNJ75H54A757V

DATA FIRMA: 18/03/2021 11:40:50

*IMPRONTA: 4C52AC4090967D22EFC7712D41DFB01C151E913F9A951411F7475533EA3F3D1C
151E913F9A951411F7475533EA3F3D1C102CAB359EF106DFEF70882EBC49DCFD
102CAB359EF106DFEF70882EBC49DCFDDF0734B8EAA03F3CB4C0105F4276555C
DF0734B8EAA03F3CB4C0105F4276555C9A344075EA197A42465DBA97A5BB4CD2*

NOME: COLUSSI CLAUDIO

CODICE FISCALE: CLSCLD55A06B940U

DATA FIRMA: 18/03/2021 11:57:06

*IMPRONTA: 928DF132C17F02C6AA79EADE7AC15265E0A577FA939BD0A4035B5D3E4A18CAA7
E0A577FA939BD0A4035B5D3E4A18CAA7686CD7BBAEA6E8D26E7CD15D10A54D95
686CD7BBAEA6E8D26E7CD15D10A54D95331F652109DE673B1497C2A514454DCE
331F652109DE673B1497C2A514454DCE89262025E277F3AB77C14438F89CD179*

NOME: ROMBOLA' GIUDITTA

CODICE FISCALE: RMBGTT66H65H558E

DATA FIRMA: 19/03/2021 08:33:10

*IMPRONTA: 39EECDD8FA75014FF2A3EED6F93404F226D876916805F2965C93A82ECB6E100E
26D876916805F2965C93A82ECB6E100E6C1DD9699B3F6945024C4344FB68F40A
6C1DD9699B3F6945024C4344FB68F40A932CA0B13AF9BC3C58E8E73F4FA037D6
932CA0B13AF9BC3C58E8E73F4FA037D67C1791F17CFCC4FBCB1D1181B0AA5AE5*